



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio.....1023/19..... X Legislatura

1.

Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **172** del 04/09/2018

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Liquidazione spese procedura esecutiva relativa alla Sentenza del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro n. 1639/2017

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'attivazione della procedura esecutiva relativa alla Sentenza del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro n. 1639/2017.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione al debito fuori bilancio derivante dall'atto di precetto notificato il 4/6/2018 e trasmesso dall'Avvocatura Regionale alla Sezione Personale ed Organizzazione in data

15/6/2018 relativa alla Sentenza del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro n. 1639/2017, si espone quanto segue:

- con nota prot. AOO_024-1625 del 06.02.2018 l'Avvocatura Regionale trasmetteva, per gli adempimenti di competenza, la sentenza n. 1639/2017, notificata in forma esecutiva in data 23.01.2018 con la quale il Tribunale di Bari/Sez. Lavoro quantificava in € 104.653,23, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo, il danno da perdita di chance relativo al tardivo inquadramento del dip. R.P.400420 nella ex ottava qualifica funzionale che non gli ha consentito di partecipare alle prove idoneative ex art. 95 della L.R. 18/1974, nonché alla rifusione delle spese di giudizio quantificate in € 6.379,50 (di cui € 379,50 per rimborso spese vive) oltre IVA e CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% per un totale di €9.308,47;
- al fine di evitare aggravii di spesa derivanti dalla procedura esecutiva, la Sezione Personale e Organizzazione ha ritenuto opportuno, previo riconoscimento del Debito fuori bilancio, procedere al pagamento delle spese riconosciute in Sentenza;
- tuttavia, nelle more dell'adozione del provvedimento Dirigenziale, il dip. R.P.400420 conferiva mandato all'avv. Francesco Pannarale di attivare la procedura esecutiva per il prelievo forzoso delle somme, notificando dapprima atto di precetto in data 4/6/2018 e successivamente atto di pignoramento presso terzi in data 28.6.2018 per un importo complessivo di €59.725,16 con conseguente aggravio di spese per l'Amministrazione;
- a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio, approvato in virtù del silenzio assenso ex art. 73 comma 4 D.Lgs 118/2011, la Sezione Personale e Organizzazione adottava l'Atto Dirigenziale n. 673 dell'8.6.2018 per l'intero importo indicato in sentenza, pari ad €104.653,23;
- da successive operazioni di verifica, si rendeva necessario tener conto dell'intervenuto Decreto della Corte di Appello di Bari che sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro n. 1639/2017 per l'importo eccedente la somma di € 50.000,00 come da verbale n. 9889/2017;
- pertanto, con l'atto Dirigenziale n. 759 del 6/7/2018 si provvedeva in autotutela all'annullamento dell'A.D. n. 673/2018 e alla liquidazione dei seguenti importi:
 - € 50.000,00 a titolo di danno da perdita di chance;
 - € 9.308,47 a titolo di spese di giudizio
 per un totale complessivo di € 59.308,47.
- con mail del 9/7/2018, la Sezione Personale ed Organizzazione, avanzava al difensore del dip. R.P.400420 richiesta di rinuncia all'atto di pignoramento presso terzi, impegnandosi a liquidare la differenza tra quanto già corrisposto con A.D. n. 759/2018 e le spese dell'atto di precetto notificato;
- con mail del 31.7.2018, l'Avv. Francesco Pannarale confermava la disponibilità del dip. R.P.400420 a rinunciare al pignoramento presso terzi.
- pertanto, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa per l'Amministrazione occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per le ulteriori spese sopportate per l'attivazione della procedura esecutiva relativa alla Sentenza n. 1639/2017 ammontanti complessivamente ad € 587,98 considerando le restanti somme già liquidate con il precedente A.D. n 759/2017;
- pertanto, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo di € 625,48 (€ 405,00 spese di precetto, € 60,75 spese generali 15%, €16,20 Cassa Forense 4%, €106,03 IVA 22%, € 7,50 spese notifica precetto, € 30,00 spese vive atto di pignoramento) pari alle spese per l'attivazione della procedura esecutiva.


luty

6.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi accessori di legge".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione con espressa riserva di ripetizione delle somme all'esito dell'eventuale giudizio d'Appello.

L'Assessore
Antonio Nunziante



Schema di Disegno di Legge
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
**Liquidazione spese procedura esecutiva relativa alla Sentenza del Tribunale di
Bari/Sez. Lavoro n. 1639/2017**

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"Il debito fuori bilancio derivante dall'attivazione della procedura esecutiva con riferimento alla Sentenza del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro n. 1639/2017 dell'importo totale di €625,48, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 a favore di:

- Avv. Francesco Pannarale: importo complessivo €625,48 a titolo di spese attivazione procedura esecutiva.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione alla missione 1 Programma 10 TITOLO 1 capitolo 3054 (*interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge*) per € 625,48 per interessi, rivalutazione e spese legali, comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità.